CIRCOLARI E LEGGI RIGUARDANTI LA CORRISPONDENZA CON LE COLONIE E L'EGEO
da STORIA POSTALE E FILATELIA di A.A. PIGA

GAZZETTA UFF. DEL REGNO D'ITALIA N.235 del 6-10-1942
DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI CORRISPONDENZA POSTALE IN TEMPO DI GUERRA.
Art.1 - E` vietato agli utenti dei servizi postali o di telecomunicazioni:
1) - l'uso dei cifrari o vero di frasari convenzionali.
2) - l'uso di lingue straniere diverse da quelle determinate dall'autorita` preposta alla censura.
Il Ministro per l'interno, sentita l'autorita` militare competente, puo` concedere autorizzazioni in deroga alla disposizione del n.1 del comma precedente.
Art.2 - E` vietato agli utenti dei servizi postali:
1) - l'uso di scritture dissimulate con inchiostri simpatici o di altre scritture invisibili.
2) - l'uso di carta quadrettata e commerciale o di buste con fodera interna.
3) - l'invio di corrispondenza contenente francobolli, marche o contrassegni analoghi, di qualsiasi genere, isolati o in collezione, nuovi o usati.
4) - l'invio di corrispondenza, ancorche` fermo posta, senza l'indicazione nominativa del destinatario.
5) - l'invio di corrispondenza senza l'indicazione nominativa del mittente e del suo recapito.
I divieti indicati nei n. **1** e **2** si estendono a qualsiasi corrispondenza trasmessa con mezzo diverso dal servizio postale.
La disposizione del n. **4** del primo comma non si applica alla corrispondenza diretta presso casellari tenuti da persone a cio` autorizzate con provvedimento del Ministro per l'interno, sentita l'autorita` militare.
Art.3 - L'impostazione della corrispondenza diretta all'estero e` fatta mediante presentazione di essa agli uffici postali che provvedono direttamente all'affrancatura, previo versamento da parte del mittente del relativo importo.
Il mittente, all'atto della presentazione della corrispondenza, deve esibire un documento di riconoscimento personale.
Le disposizioni dei commi precedenti non si applicano relativamente alla corrispondenza diretta in Albania, ne` a quella diretta a prigionieri di guerra italiani.
Art.4 - E` vietato includere nella corrispondenza diretta all'estero fotografie panoramiche o di localita` ed opere di interesse militare o industriale; fotografie incollate su cartoncino; ritagli di giornali; sigarette; carta moneta; carta da musica in bianco o scritta.
E` vietato altresi` l'invio all'estero di bilanci, rendiconti e dati statistici di societa` o di enti, eccettuati quelli delle imprese di assicurazione, purche` non contengano dati relativi alla situazione bellica.
Art.5 - Non e` ammesso l'invio di stampe all'estero, salvo che si tratti di stampe spedite da amministrazioni statali ovvero da case editrici ad abbonati o rivenditori all'estero.
Le stampe di cui e` consentito l'invio all'estero devono essere chiuse in involucri che coprano completamente i bordi laterali.
Per le stampe periodiche, e` ammessa da parte degli editori o librai soltanto la spedizione delle speciali edizioni per l'estero, con apposita indicazione sull'involucro.
Dette edizioni devono essere purgate della piccola pubblicita` e non devono contenere fotografie panoramiche o di opere di interesse militare o industriale, carte topografiche e simili del territorio dello Stato ovvero di quello occupato o presidiato dalle Forze armate italiane.
Art.6 - Le disposizioni degli articoli**2,3,4** e **5** si applicano anche per la corrispondenza diretta a Campione d'Italia.
Art.7 - La corrispondenza trasmessa in violazione delle disposizioni precedenti, non ha corso, ferma l'applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato.
Non ha corso altresi` la corrispondenza proveniente dall'estero, che non sia conforme alle prescrizioni contenute nei n.**1,2,3** e **4** dell'**art.2** o che contenga fotografie incollate su cartoncino,

ritagli di giornali, sigarette, carta da musica in bianco o scritta.
Art.8 - Il presente decreto si applica anche nei territori dell'Africa Italiana e dei Possedimenti; sostituita, relativamente a tali territori, la competenza attribuita a sensi degli articoli **1** e **2** del presente decreto al Ministro per l'interno quella rispettivamente dei Ministri per l'Africa Italiana e per gli affari esteri.
Art.9 - Il presente decreto sara` comunicato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma addi` 28 agosto 1942.

FOGLIO D'ORDINI N.155 del 25 DICEMBRE 1942
VALIDITA` SPECIALI CARTOLINE AEREE SIA NEI RAPPORTI INTERNI CHE CON LA LIBIA ED I POSSEDIMENTI Servizio IV - Div. Ia - Sez. Ia - N.603948-V.3
- Sono in corso di stampa speciali cartoline postali aeree valide sia nei rapporti interni che con la Libia ed i possedimenti, dei tagli da cent. 60, per corrispondenze con i militari di truppa, e da cent. 70 per corrispondenze con i civili.
Dette cartoline il cui prezzo e` comprensivo della sopratassa di trasporto aereo, sono del formato di quelle comuni, portano l'indicazione "Posta Aerea" e sono valide per tutta la durata della guerra.

DIREZIONE PROV.P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.20 del 29-2-1944
SCAMBIO DELLE CORRISPONDENZE CON I CIVILI RESIDENTI NELLE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO.
E` stato riaperto lo scambio delle corrispondenze postali ordinarie e raccomandate fra l'Italia e le isole italiane dell'Egeo.
Questo scambio si effettua, per ora, a mezzo di cartoline postali semplici e con risposta pagata che sono distribuite agli abitanti delle isole nella misura di due al mese e che possono avere corso anche in raccomandazione.
In un secondo tempo sara` esaminata la possibilita` di ammettere allo scambio anche le lettere.
Le corrispondenze di cui trattasi sono soggette alla censura sia in partenza che in arrivo, al pari di quelle per l'interno della Repubblica.

CIRCOLARE N.54 del 6-6-1944
SCAMBIO CORRISPONDENZE CON LE ISOLE ITALIANE DELL'EGEO
Si comunica che lo scambio delle corrispondenze tra la Repubblica Italiana e le isole italiane dell'Egeo è regolato dalle seguenti norme.
1) - E' ammesso lo scambio di cartoline postali comuni o di edizione speciale di Rodi, nonchè delle lettere sino a 20gr.
2) - Non è ammessa la raccomandazione e l'Assicurazione, le tariffe sono quelle vigenti per l'interno della Repubblica.
Omissis
4) - E' ammesso lo scambio degli stessi invii fra le isole dell'Egeo e la Germania (territori del Grande Reich, Governatorato Generale e Protettorato di Boemia e Moravia) con le tariffe stabilite nel congresso di Vienna per l'Unione Postale Europea cioè: lettera sino a 20gr. lit.1 - Cartoline semplici, lit.0,50 -Cartoline con risposta lit.1.
5) - E' ammessa la spedizione di lettere e cartoline postali con gli stessi limiti di peso e di qualità: a) dall'Italia per i militari italiani prigionieri od internati in mano tedesca nei campi di concentramento dell'Egeo. b) dalle isole italiane dell'Egeo per militari italiani prigionieri od internati in Germania nonchè per i prigionieri e gli internati civili in mano nemica. Concentrate tutte le corrispondenze al capoluogo di provincia per le censure.

DIREZIONE PROV. P.T. DI NOVARA - CIRCOLARE N.80 del 26-9-1944
CORRISPONDENZE PER L'ESTERO
Disponete perche` le corrispondenze dirette all'estero rinvenute nelle cassette d'impostazione, et non

presentate allo sportello degli Uffici Postali, siano, in deroga a quanto recentemente disposto, restituire ai mittenti direttamente dagli Uffici Postali come per il passato.
Con l'occasione si richiama l'attenzione degli Uffici sulle norme della Circolare n.**10** del 4 Febbraio 1944 che regolano la presentazione delle corrispondenze per l'estero agli sportelli degli Uffici, ricordando che quelle indirizzate a Lubiana, Spalato, Cattaro, Albania et possedimenti italiani dell'Egeo non debbono essere assoggettate al trattamento di quelle dirette all'estero, ma hanno corso come corrispondenze dirette nell'interno della Repubblica.
Anche le corrispondenze dirette all'estero impostate presso gli Uffici di Posta da Campo aut Feldpost, aventi sulla busta le generalita` del mittente convalidate con bollo della Posta da Campo autt Feldpost, debbono essere regolarmente inoltrate, come se fossero presentate allo sportello dei dipendenti Uffici. FIL.111

BOLLETTINO PP.TT. N.8 del 16-4-45
§105- CORRISPONDENZE PER LA SOMALIA
Avvertesi che, essendo ammesso il servizio delle corrispondenze ordinarie con la Somalia, i messaggi della Croce Rossa Internazionale per civili colà residenti debbono essere tolti di corso e restituiti ai mittenti.
Rammentasi che le corrispondenze dirette in Somalia debbono essere date in transito all'Ufficio postale di Napoli ferrovia.

BOLLETTINO PP.TT. N.9 del 1-5-45
§125- CORRISPONDENZE PER POSTA AEREA PER LA TRIPOLITANIA
Con decorrenza dal 23 aprile sono state ammesse al trasporto aereo le lettere di peso non superiore a grammi 40 e le cartoline dirette in Tripolitania, escluse quelle raccomandate e quelle di contenuto commerciale.
Tale servizio non riguarda le corrispondenze per i prigionieri di guerra.
La sopratassa aerea e fissata in L. 15 ogni 5 grammi oltre la francatura ordinaria stabilita per le corrispondenze dirette all'estero.
Le corrispondenze aeree per la Tripolitania, dovunque impostate, saranno concentrate esclusivamente a Napoli ferrovia.

BOLLETTINO PP.TT. N.10 del 16-5-45
§151- CORRISPONDENZE PER VIA AEREA DIRETTE A PRIGIONIERI DI GUERRA IN TRIPOLITANIA
Con riferimento al § 125 del Bollettino del corrente anno si comunica che possono essere spedite per via aerea anche le corrispondenze dirette a prigionieri di guerra in Tripolitania, purchè di peso non superiore a gr. 40, e affrancate per la sopratassa aerea di L. 15 ogni 5 grammi o frazione, mentre sono esenti dalla francatura normale.
Le corrispondenze predette dovunque impostate, saranno concentrate a Napoli ferrovia.

BOLLETTINO PP.TT. N.17 del 1-9-45
§282- RIPRISTINO SERVIZIO POSTALE CON LE ISOLE DEL DODECANNESO
E' ammesso, con Rodi e le altre isole del Dodecaneso, lo scambio delle corrispondenze (lettere fino al peso di 40 grammi e cartoline) sia ordinarie che raccomandate, contenenti soltanto comunicazioni di carattere personale o famigliare. Dette corrispondenze devono essere avviate a Bari ferrovia.
Gli Uffici ne informino il pubblico mediante apposito avviso.

BOLLETTINO PP.TT. N.19 del 1-10-1945
§328- CORRISPONDENZA PER LA RUSSIA, LIBIA, ERITREA, SOMALIA ITALIANA
420259. – Viene ripristinato con la Russia, nonché con la Libia, Eritrea e Somalia Italiana, lo scambio delle corrispondenze postali, anche aventi contenuto di carattere commerciale e

finanziario, alle stesse condizioni stabilite per gli Stati Uniti d'America pubblicate nel § 132 Bollettino parte 3a corrente anno.

Il peso massimo delle lettere dirette nei Paesi soprannominati è elevato da 40 a 1000 grammi e la tariffa applicabile è quella delle corrispondenze per l'estero.

Gli Uffici prenderanno nota di quanto precede nel prospetto dei servizi ammessi.

BOLLETTINO PP.TT. N.20 del 16-10-45

§343- RIATTIVAZIONE DI SERVIZI POSTALI CON L'ESTERO

Con effetto dal 15 ottobre le lettere da e per l'Inghilterra e i rispettivi possedimenti, Colonie e Domini, nonché per la Russia, la Libia, l'Eritrea e la Somalia italiana, potranno essere spedite nel normale limite massimo di peso di chilogrammi 2.

Dalla stessa data è ripristinato con i detti paesi lo scambio di manoscritti, stampe, campioni e carte punteggiate ad uso ciechi, nei limiti massimi di peso stabiliti dalla Convenzione Postale Universale e con le seguenti tariffe:

MANOSCRITTI fino 250 grammi L. 5 (per ogni 50 grammi in più L. 1,50)

STAMPE per ogni 50 grammi L. 1,50

CAMPIONI fino 100 grammi L. 3 (per ogni 50 grammi in più L. 1,50)

CARTE PUNTEGGIATE AD USO DEI CIECHI per ogni chilogrammo L. 0,80

Le corrispondenze da e per i soprammenzionati Paesi potranno dalla stessa decorrenza essere spedite per espresso con la tariffa di L. 10 oltre l'ordinaria francatura.

Gli Uffici espongano di quanto sopra avviso nell'atrio e ne prendano nota nel rispetto dei servizi ammessi.

§344- CORRISPONDENZA COMMERCIALE CON L'ESTERO

A seguito delle disposizioni contenute nell'avviso esposto al pubblico, in relazione al § 132 del Bollettino c. a. affluiscono al Ministero del Tesoro lettere di vario contenuto, persino di natura familiare, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di inoltro.

Gli Uffici tengano presente, per informarne gli interessati, che non debbono essere sottoposti al visto del predetto Ministero le corrispondenze dirette in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, che riguardino affari personali e anche di carattere commerciale indicati nei numeri 1, 2 e 3 del paragrafo citato.

Deve essere invece accompagnata dall'autorizzazione di inoltro del Ministero del Tesoro quella corrispondenza che concerne procure od altre autorizzazioni (compresi gli ordini di trasferimento e le istruzioni per i pagamenti) che riguardino però esclusivamente il mantenimento, la gestione e la conservazione delle attività italiane bloccate all'estero. Tale tipo di corrispondenza è peraltro ora ammesso nelle relazioni:

1° con la Gran Bretagna e l'Impero britannico, e con gli Stati Uniti e i loro possedimenti.

2° con la Russia, a condizione che la corrispondenza abbia come destinazione terminale la Russia stessa, esclusi i territori di recente occupazione (si modifichi in tal senso il § 328 del precedente bollettino) Le corrispondenze commerciali legali e finanziarie con la Russia sono soggette alle stesse norme che disciplinano le analoghe comunicazioni postali dirette negli Stati Uniti d'America.

3° Con le Colonie italiane (Libia, Eritrea e Somalia italiana); tale corrispondenza è disciplinata dalle stesse norme per gli Stati Uniti d'America e per la Russia.

Peraltro se le suddette procure ed autorizzazioni s riferissero ad attività all'estero di persone ed enti stranieri, l'esame di esse esulerebbe dalla competenza del sunnominato Ministero del Tesoro.

Si riproducono le disposizioni predette su un foglio unito alla parte 3a del Bollettino e si invitano gli Uffici a staccare tale foglio ed esporlo nell'atrio per il pubblico.

§348- SERVIZI AEREI UTILIZZATI PER IL TRASPORTO DELLE CORRISPONDENZE

N. 495661/P.A.-I.G.M.P./2. – Con riferimento alle notizie pubblicate nel Bollettino n. 18 del

16 settembre 1945 (§ 446 della Parte 2a e § 310 della Parte 3a) si rende noto quanto segue:
1°) L'aviolinea trisettimanale Roma-Cagliari (apparecchio terrestre) è stata sdoppiata, con effetto dal 25 settembre e fino a nuova disposizione, nel modo come appresso indicato: Roma-Alghero e viceversa, con periodicità martedì e sabato; Roma-Cagliari e viceversa, con periodicità invariata (giovedì).
2°) L'aviolinea militare alleata Napoli-Tripoli, utilizzata per il trasporto delle corrispondenze aeree ordinarie italiane, è, con effetto immediato, utilizzabile altresì per le corrispondenze ordinarie originarie dall'estero. Il limite massimo di peso, che, per le corrispondenze ordinarie dall'Italia, era stato precedentemente stabilito in gr. 40, è stato elevato, per tutti gli invii, originari tanto dall'Italia che dall'Estero, a quello specificato dall'art. 34, § 1, della Convenzione Postale Universale di Buenos Aires (kilogrammi 2), con l'avvertenza, però, che l'inoltro in via aerea è condizionato alla disponibilità di carico degli apparecchi.

Si modifichi in conseguenza il n. 1 del paragrafo citato, e l'avviso esposto al pubblico.

BOLLETTINO PP.TT. N.20 del 16-10-45

§344- CORRISPONDENZA COMMERCIALE CON L'ESTERO

A seguito delle disposizioni contenute nell'avviso esposto al pubblico, in relazione al § 132 del Bollettino c. a. affluiscono al Ministero del Tesoro lettere di vario contenuto, persino di natura famigliare, per le quali non è necessaria l'autorizzazione di inoltro.

Gli Uffici tengano presente, per informarne gli interessati, che non debbono essere sottoposti al visto del predetto Ministero le corrispondenze dirette in Inghilterra e negli Stati Uniti d'America, che riguardino affari personali e anche di carattere commerciale indicati nei numeri 1, 2 e 3 del paragrafo citato.

Deve essere invece accompagnata dall'autorizzazione di inoltro del Ministero del Tesoro quella corrispondenza che concerne procure od altre autorizzazioni (compresi gli ordino di trasferimento e le istruzioni per i pagamenti) che riguardino però esclusivamente il mantenimento, la gestione e la conservazione delle attività italiane bloccate all'estero. Tale tipo di corrispondenza è peraltro ora ammesso nelle relazioni:
1° - con la Gran Bretagna e l'Impero britannico, e con gli Stati Uniti e i loro possedimenti.
2° - con la Russia, a condizione che la corrispondenza abbia come destinazione terminale la Russia stessa, esclusi i territori di recente occupazione (si modifichi in tal senso il § 328 del precedente bollettino). Le corrispondenze commerciali, legali e finanziarie con la Russia sono soggette alle stesse norme che disciplinano le analoghe comunicazioni postali dirette negli Stati Uniti d'America.
3° - con le Colonie italiane (Libia, Eritrea e Somalia Italiana); tale corrispondenza è disciplinata dalle stesse norme per gli Stati Uniti d'America e per la Russia.

Peraltro se le suddette procure ed autorizzazioni si riferissero ad attività all'estero di persone ed enti stranieri, l'esame di esse esulerebbe dalla competenza del sunnominato Ministero del Tesoro.

Si riproducono le disposizioni predette su un foglio unito alla parte 3a del Bollettino, e si invitano gli Uffici a staccare tale foglio ed esporlo nell'atrio per il pubblico.

BOLLETTINO PP.TT. N.22 del 16-11-45

§380- SERVIZIO AEREO-POSTALE ITALIA – TRIPOLITANIA

Con riferimento alle norme pubblicate nel Bollettino n. 20 del 16 ottobre 1945 (§ 498 della parte terza), si rende noto quanto segue:

La linea aerea militare alleata Napoli-Tripoli è, con effetto immediato, utilizzabile per il trasporto delle corrispondenze italiane ed estere, ordinarie e raccomandate (non assicurate) di peso non superiore ai kg. 2.

Per le raccomandate aeree impostate nel Regno e dirette in Tripolitania deve applicarsi:
a) la tassa normale di francatura stabilita per le corrispondenze dirette all'Estero (lire 5 per il 1° porto di grammi 20 e lire 3 per i porti successivi).

b) Il diritto fisso di raccomandazione, stabilito per le corrispondenze dirette all'Estero (lire 10).
c) La sopratassa speciale di trasporto aereo (lire 15 per ogni 5 grammi o frazione).

Le lettere aeree dirette in Tripolitania possono contenere anche manoscritti, stampati e campioni senza valore.

L'inoltro delle spedizioni aeree sull'aviolinea in questione deve intendersi sempre subordinata alla disponibilità di carico degli apparecchi.